



Ordinanza

concernente l'esame complementare 2022 per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2022)

del 18 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF;
visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche;
in esecuzione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio /15 febbraio 1995³ tra
il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità,
ordina:

Art. 1 Oggetto, principi e scopo

¹ La presente ordinanza disciplina l'esame complementare 2022 per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali (passerella 2022) in considerazione dell'epidemia di COVID-19.

² La passerella 2022 si svolge secondo le disposizioni dell'ordinanza del 2 febbraio 2011⁴ concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali, secondo le direttive 2020 del gennaio 2019⁵ della Commissione svizzera di

¹ RS 414.110

² RS 811.11

³ FF 1995 II 242; 2004 203

⁴ RS 413.14

⁵ www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Direttive 2020

maturità (CSM) e nelle date prestabilite⁶. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.

³ La CSM e le scuole di maturità riconosciute da essa autorizzate garantiscono lo svolgimento della passerella 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.

⁴ Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento della passerella 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, la passerella 2022 si svolge secondo gli articoli 2 e 3.

⁵ La presente ordinanza si prefigge di fare in modo che la passerella 2022 si svolga secondo condizioni quadro per quanto possibile uniformi.

Art. 2 Esami scritti

¹ Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l'intera sessione d'esame.

² Qualora possibile, prima dell'inizio dell'anno accademico 2022/2023 è organizzata una nuova sessione d'esame.

Art. 3 Esami orali

¹ Se non è possibile svolgere gli esami orali, la sessione d'esame è interrotta, in deroga agli articoli 4 e 9 dell'ordinanza del 2 febbraio 2011⁷ concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

² Gli esami orali sono recuperati non appena possibile.

Art. 4 Obbligo di comunicazione

In caso di deroghe in virtù degli articoli 2 e 3, il Cantone in cui si sarebbe dovuto svolgere l'esame lo comunica immediatamente alla CSM.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

² Si applica fino al 31 dicembre 2022.

⁶ www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame complementare passerella > Termini d'iscrizione e date degli esami
⁷ **RS 413.14**

18 marzo 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr